## L'ORDINANZA DI RIMESSIONE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Esecuzione delle operazioni mediante un agente intrusore collocato all'interno di apparecchio cellulare - Disciplina - Previa indicazione dei luoghi della captazione - Rimessione alle sezioni Unite. (Cpp. articolo 266, comma 2)

In materia di intercettazione telematica, tramite agente intrusore (virus informatico), che consenta l'apprensione delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il virus informatico, del microfono di un dispositivo elettronico (personal computer, tablet, smart-phone), ovunque dette conversazioni si svolgano, perché l'attività di captazione segue tutti gli spostamenti nello spazio dell'utilizzatore dell'apparecchio, devono essere rimesse alle sezioni Unite le seguenti questioni: a) se il decreto che dispone tale metodica di intercettazione debba indicare, a pena di inammissibilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione; b) se, in mancanza di tale indicazione, l'eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall'articolo 266, comma 2, del Cpp; c) se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.

 Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 marzo-6 aprile 2016 n. 13884 -Presidente Carcano; Relatore Fidelbo; Pm - difforme - Rossi